

**ELENCO SENTENZE**  
**Primo semestre 2017**

<b>N. ricorso</b>	<b>Data</b>	<b>Sentenza/Abstract</b>
25358/12	24.1.17	<p><b>Paradiso e Campanelli</b> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare.</i> La pronuncia ha per oggetto il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Russia da madre surrogata, nonché la decisione delle medesime autorità di affidare il minore ai servizi sociali dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con i ricorrenti. La decisione era motivata dalla circostanza che il test del DNA eseguito aveva evidenziato che non vi erano legami genetici tra il minore e quello del ricorrente. Pertanto non si trattava di un caso di maternità surrogata; i ricorrenti avevano invece portato un bambino in Italia facendo credere che fosse loro figlio.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dello Stato italiano del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, in relazione - in particolare - al rifiuto di riconoscere valore legale al rapporto di filiazione validamente formatosi nel Paese estero e alla decisione di sottrarre il minore alle loro cure.</p> <p>La <i>Grande Chambre</i>, ribaltando la decisione della Seconda Sezione, ha dichiarato con undici voti contro sei, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ritiene che i giudici interni, avendo concluso che il minore non avrebbe subito un pregiudizio grave o irreparabile a causa della separazione, hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, rimanendo nei limiti dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponevano nel caso di specie. Al contrario, accettare di lasciare il minore con i ricorrenti, nella prospettiva che questi l'avrebbero avuto in adozione, sarebbe infatti equivalsa a legalizzare la situazione da essi creata in violazione di norme importanti del diritto italiano.</p>
26128/04	9.2.17	<p><b>Messana</b> – <i>in materia di espropriazione indiretta.</i> Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
76171/13	9.2.17	<p><b>Solarino</b> – <i>in materia di affidamento di minori.</i> Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto le limitazioni del suo diritto di visita gli avevano impedito di allacciare una relazione con la figlia. La Corte ritiene che il giudice nazionale non abbia invocato motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la sua decisione di limitare il diritto di visita del ricorrente per il periodo</p>

		<p>compreso tra settembre 2009 e novembre 2013. Pertanto conclude che vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento violando i diritti sanciti dall'articolo 8 medesimo.</p>
64297/12	23.2.17	<p><b><i>D'Alconzo</i></b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare. In particolare egli si doleva del fatto che l'eccessiva durata del procedimento penale per presunti abusi sessuali ai danni di uno dei suoi due figli – avendo determinato la sospensione del suo diritto di visita – avrebbe compromesso il loro legame affettivo.</p> <p>La Corte rileva che se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e i figli era giustificata dal fatto che il procedimento penale non era ancora concluso, i ritardi irragionevoli in esso accumulatosi hanno avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare dell'interessato. Dichiarò dunque che vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie che si potevano da esse ragionevolmente esigere in tali circostanze.</p>
43395/09	23.2.17	<p><b><i>De Tommaso</i></b> – <i>in materia di misure di prevenzione</i>. Il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 1423 del 1956. La misura di prevenzione era stata irrogata dal tribunale ma poi annullata in corte d'appello. Il provvedimento di prevenzione era stato motivato sulla base di un giudizio di pericolosità, dovuta ad alcuni precedenti penali e alle sue frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata. Il contenuto del provvedimento era consistito - tra l'altro - nel divieto di frequentare taluni luoghi (bettole, sale giochi e simili), di abbandonare il comune di residenza e di rincasare oltre le ore 22.</p> <p>Con riferimento al periodo intercorrente tra il giudizio di primo grado e quello d'appello (circa due anni), il ricorrente ha chiesto l'accertamento della violazione degli articoli 5 (libertà e sicurezza), 6 (giusto processo) e 13 (ricorso effettivo) della Convenzione e 2 del Protocollo addizionale n. 4 (libertà di circolazione). I motivi del ricorso si basavano tra l'altro sulla pretesa insufficiente previsione legislativa in ordine al contenuto della misura di prevenzione, al fatto che non si era tenuta un'udienza pubblica prima della sua irrogazione e che la sua libertà era stata pertanto ingiustamente conculcata, senza la possibilità di rimedi giurisdizionali.</p> <p>La Grande Camera – cui la Seconda sezione ha deferito la questione – ha ritenuto sussistenti le violazioni dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, relativo alla libertà di circolazione, stante l'insufficiente previsione legislativa sui singoli contenuti della misura irrogata; e dell'articolo 6 per</p>

		l'assenza di un'udienza pubblica. La Grande Camera ha invece rigettato le doglianze sugli articoli 5 e 13 CEDU.
41237/14	2.3.17	<p><b>Talpis</b> – <i>in materia di violenza domestica</i>. Il caso prende le mosse dalle ripetute violenze domestiche ai danni della ricorrente e della figlia, l'ultima delle quali sfociata nell'uccisione del figlio che era intervenuto in difesa della madre. La ricorrente, invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione ha adito la Corte EDU lamentando che le autorità nazionali non avevano adottato le misure necessarie e adeguate per proteggere la sua vita e quella dei suoi figli impendendo la commissione da parte del marito di ulteriori violenze.</p> <p>La Corte dichiara sussistente: 1) la violazione dell'articolo 2 CEDU, in quanto le autorità italiane - non agendo prontamente, ma con sette mesi di ritardo, - hanno, di fatto, privato di qualsiasi effetto la denuncia delle violenze da parte della ricorrente, creando così una situazione di impunità, che ha contribuito al ripetersi degli atti di violenza; 2) la violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione che incombevano sull'Italia; 3) la violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione, sotto il profilo dell'inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche.</p>
71660/14	23/3/17	<p><b>Endrizzi</b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita al figlio minore. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.</p>
36974/11	13/4/17	<p><b>Fasan e altri</b> – <i>in materia di ragionevole del processo</i>. Il caso prende le mosse dall'istanza presentata nel 1981 dai ricorrenti, dipendenti della Camera dei deputati, per essere re-inquadrati nel secondo livello retributivo funzionale, atteso che – a loro avviso – l'inquadramento iniziale al primo livello era illegittimo. La domanda fu rigettata dalle istanze amministrative e poi dall'organo di tutela giurisdizionale interna di primo grado con sentenza depositata il 29 settembre 1999, nonché definitivamente in appello con sentenza depositata il 29 gennaio 2009.</p> <p>I ricorrenti promossero dunque ricorso ex legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), assumendo l'eccessiva durata del processo di cui erano stati parte. Il Collegio d'appello adito ha circoscritto la questione sottesa al ricorso promosso alla durata del solo giudizio d'appello, e ha considerato</p>

		<p>un'eccedenza indennizzabile di quattro anni. Quanto alla durata del giudizio di primo grado, secondo i giudici, i ricorrenti avrebbero dovuto intentare un procedimento innanzi alla Corte EDU, al fine di ottenere l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU, trasferendo poi entro sei mesi l'istanza presso il giudice nazionale.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando l'eccessiva durata del processo e l'insufficienza dell'indennizzo ottenuto ai sensi della Legge Pinto. La Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.</p>
32143/10	27/4/17	<p><b>Di Sante</b> – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> Il caso si riferisce a un processo italiano che aveva ecceduto tempi ragionevoli e per i quali l'autorità giurisdizionale italiana aveva riconosciuto al ricorrente un indennizzo ai sensi della cd. legge Pinto. Senonché tale indennizzo era stato versato all'avente diritto con diversi mesi di ritardo e solo a seguito dell'avvio da parte sua di una procedura esecutiva. Di qui il ricorso alla Corte europea per violazione del giusto processo (art. 6) e del diritto di proprietà (art. 1 Protocollo addizionale n. 1).</p> <p>La Corte ravvisa nella procedura denunciata la violazione del giusto processo per irragionevole durata, ma non del diritto di proprietà.</p>
66396/14	4/5/17	<p><b>Improta</b> – <i>in materia di affidamento di minori.</i> Il caso inerisce a una separazione tra genitori di una bambina, nata nel 2010. La madre si era sempre opposta alla visita in regime libero del padre, decidendo unilateralmente la cadenza delle visite, da svolgersi in sua presenza. Il padre aveva esperito ricorsi giudiziari onde ottenere l'affidamento congiunto della minore e comunque, nelle more del giudizio, il diritto di visita senza la presenza della madre. Quest'ultima vi si era opposta, deducendo tra l'altro il mancato versamento della quota di mantenimento da parte del padre. In primo grado, il giudice aveva disposto una perizia il cui svolgimento si era protratto per 15 mesi. Nel frattempo al padre era stato accordato il diritto di visita senza la madre, ma in regime protetto. In esito al giudizio di primo grado, il giudice aveva ordinato l'affidamento congiunto, il diritto di visita libero per il padre, nonché l'innalzamento dell'assegno di mantenimento. La Corte d'appello, a sua volta, aveva confermato le statuizioni del primo grado, salvo diminuire l'importo dell'assegno, che in ogni caso non risulta che fosse versato. Il padre aveva fatto ricorso alla CEDU, lamentando la violazione dell'articolo 8 (vita privata e familiare).</p> <p>La Corte ha ritenuto di constatare la violazione, a motivo della lunghezza ingiustificata delle procedure. Essa ha rammentato che, per quanto concerne i diritti nelle relazioni familiari, si deve evitare il pericolo del fatto compiuto e le autorità nazionali devono pervenire a decisioni tempestive e</p>

		ben motivate, obbligo cui il giudice italiano si è sottratto consentendo il protrarsi irragionevole del contenzioso.
25322/12	18/5/17	<p><b>Petrie</b> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare</i>. Il caso prende le mosse dal rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente al fine di ottenere la riparazione del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subito in ragione di una offesa alla sua reputazione, al suo onore e alla sua identità personale. Egli ha adito la Corte EDU lamentando che le autorità nazionali sarebbero venute meno ai loro obblighi positivi di proteggere il suo onore e la sua reputazione, con conseguente violazione del suo diritto alla tutela della sua reputazione e, pertanto, del suo diritto al rispetto della vita privata.</p> <p>La Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo che i giudici nazionali abbiano proceduto ad una valutazione circostanziata dell'equilibrio da garantire tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. A giudizio della Corte, nulla permette di concludere che essi abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento che è loro riconosciuto e si siano sottratti ai loro obblighi positivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.</p>
21838/10 21849/10 21852/10 21855/10 21860/10 21863/10 21869/10 21870/10	1/6/17	<p><b>Stefanetti e altri</b> – <i>liquidazione ex art. 41 CEDU</i>. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU il danno patrimoniale per la violazione degli articoli 6, par. 1 CEDU e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenza del 15.4.14.</p>
37931/15	22/6/17	<p><b>Barnea e Caldararu</b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Da una denuncia anonima, nel 2009, era scaturito un accesso al domicilio di una donna impegnata nel volontariato in favore della comunità rom. All'atto dell'accesso presso la donna era stata ritrovata una bambina, che non era sua figlia. Le autorità avevano sospettato che la minore fosse stata venduta dai genitori alla donna, in cambio della cessione di un appartamento. Per tale ragione, era iniziato un procedimento presso il Tribunale dei minori che aveva condotto, dapprima, alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e poi all'affidamento ad una famiglia che ne aveva fatto domanda. Mentre queste statuizioni erano state confermate nel giudizio di primo grado, previo svolgimento di perizie che avevano rivelato l'insistenza di rapporti affettivi e di empatia tra i genitori e la bambina, viceversa in grado di appello sia le perizie, sia il giudizio avevano portato a un esito più articolato, ai sensi del quale – sebbene fosse stato confermato il provvisorio affidamento a una nuova famiglia – occorreva avviare un processo di graduale</p>

		<p>riavvicinamento della minore alla famiglia di origine, assistito dai servizi sociali. A questo dettame della Corte d'appello, che risaliva al 2012, non è mai stata data esecuzione. Sicché ha preso avvio un nuovo procedimento di contestazione dello stato di adottabilità. In seguito, la Corte d'appello aveva deciso per la perfetta idoneità della madre e del padre ad assumersi la responsabilità genitoriale, avendo constatato un effettivo legame tra costoro e la bambina. Successivamente, la domanda di adozione speciale avanzata dalla famiglia affidataria era stata respinta e la bambina, ormai dell'età di nove anni, era stata riaffidata definitivamente alla famiglia d'origine nel 2016.</p> <p>I ricorrenti, familiari della bambina, hanno pertanto adito la Corte EDU per sentir dichiarare l'Italia responsabile della violazione del loro diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8. La Corte EDU accoglie la domanda, ritenendo che nel complesso le autorità italiane abbiano condotto il procedimento in modo troppo lungo e tortuoso, senza dare compiuta esecuzione alle decisioni giudiziali del 2012, favorevoli ai genitori ricorrenti, consentendo viceversa sviluppi contraddittori che, in definitiva, hanno finito per ledere la legittima aspettativa della famiglia d'origine di conservare l'integrità del proprio nucleo.</p>
<p>12131/13 43390/13</p>	<p>22/6/17</p>	<p><b><i>Bartesaghi Gallo e altri</i></b> – <i>in materia di tortura</i>. Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del summit del G8 a Genova nel luglio del 2001, all'interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal Comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte. Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un'unità della polizia antisommossa fece irruzione nell'edificio verso mezzanotte per procedere ad una perquisizione. Ne sono seguiti degli atti di violenza. I ricorrenti, che si trovavano all'interno della scuola, riportarono tutti lesioni di diversa entità.</p> <p>Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine sono state rinviate a giudizio. L'11 febbraio 2009, con la sentenza n. 4252/08, il Tribunale ha condannato, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU e, invocando in particolare l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentavano di essere stati oggetto di una violenza sproporzionata e ingiustificata al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, tale da essere qualificate come tortura.</p> <p>La Corte, richiamando il suo precedente reso nella causa <i>Cestaro</i> sui medesimi fatti, ritiene che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione: 1) sotto il profilo sostanziale, a causa dei maltrattamenti subiti dai</p>

		ricorrenti, che devono essere qualificati come « tortura» ai sensi di questa disposizione; 2) sotto il profilo procedurale, a causa di una legislazione penale interna carente in materia di repressione della tortura.
63446/13	29/6/17	<p><b>Lorefice</b> – <i>in materia di diritto a un processo equo</i>. Il ricorrente era stato accusato di estorsione, detenzione di esplosivi, danneggiamento di beni altrui, favoreggiamento personale e tentato furto sulla base delle dichiarazioni rese da due testimoni. In primo grado egli era stato assolto da tutte le accuse in quanto le testimonianze a suo carico vennero ritenute inattendibili. Tuttavia, in sede di appello, venne rivalutata in maniera sfavorevole alla difesa l’attendibilità dei suddetti testimoni senza ordinarne una nuova audizione, e Lorefice venne ritenuto colpevole dei reati di estorsione e di detenzione di esplosivi . La Cassazione adita dal ricorrente rigettò il ricorso, rilevando come non esistesse una regola generale che impone al giudice d’appello di riaprire l’istruttoria per procedere a una <i>reformatio in peius</i> della sentenza di primo grado, in quanto questi aveva unicamente l’obbligo di motivare la sua decisione in maniera rigorosa per quanto riguarda le ragioni che lo inducevano a discostarsi dal primo verdetto.</p> <p>La Corte EDU ritiene che le questioni che la corte d’appello doveva dirimere prima di pronunciare una sentenza di condanna invalidando il verdetto di assoluzione di primo grado non potevano essere esaminate in maniera adeguata senza una diretta valutazione delle testimonianze a carico. Pertanto, la Corte constata la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto il fatto che la corte d’appello non abbia proceduto ad una nuova audizione dei testimoni a carico e/o di altri testimoni prima di annullare il verdetto di assoluzione ha pregiudicato l’esito del processo.</p>